

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma l'8 Marzo 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Grossi Prof. Pierfrancesco, Celotto Prof. Alfonso, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RECLAMO G.S. PONTIDA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SONDRIO NUOVA ATLETIC ALMENNO/PONTIDA DEL 2.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 24 del 4.1.2007)

In data 19.2.2007, la società G.S. Pontida Calcio, in persona del suo Presidente (signor Marco Locatelli) ha proposto reclamo a questa Commissione di Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata nel Com. Uff. n. 24 del 4.1.2007.

Con tale delibera si riformava parzialmente la decisione del Giudice Sportivo, in relazione ai fatti occorsi in occasione della gara della Lega Nazionale Dilettanti, disputata tra G.S. Pontida Calcio e Nuova Athletic Almenno S.B., in data 2.12.2006, riducendo la squalifica del calciatore Andrea Crotti al 30.6.2007 e confermando la sconfitta a tavolino della G.S. Pontida Calcio della gara per 0-3.

I reclamanti davanti a questa Commissione, lamentano ora che la decisione presa dalla Commissione Disciplinare non abbia tenuto nella dovuta considerazione l'incongruità tra l'intensità del dolore lamentato dall'arbitro (e la conseguente sua decisione di sospendere la partita) e la sua risoluzione a recarsi al pronto soccorso solo alcuni giorni dopo la gara. I reclamanti lamentano altresì l'eccessiva severità della sanzione inflitta al giocatore responsabile dell'aggressione all'arbitro, specie in considerazione della sua giovane età e dei suoi buoni precedenti disciplinari.

Rilevando come le suddette osservazioni non configurino motivi di reclamo presso questa Commissione avverso le decisioni della Commissione Disciplinare, così come previsti dall'art. 33 comma 1 C.G.S., questa Commissione dichiara l'inammissibilità del reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla G.S. Pontida Calcio di Pontida (Bergamo), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DEL SIG. LETA ALFONSO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA PER ANNI 2 E MESI 6, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E 27, COMMA 2 STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 10/C del 14.9.2006)

Con la decisione in epigrafe indicata la Commissione d'Appello Federale, in accoglimento del deferimento proposto dal Procuratore Federale, ha dichiarato il signor Alfonso Leta responsabile per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. ex art. 27, comma 2, Statuto Federale e gli ha inflitto la sanzione della inibizione di anni 1 e mesi 6, successivamente sostituita con quella di anni 2 e mesi 6, come da errata corregge in data 16.1.2007.

Con raccomandata del 27.12.2006 il signor Leta ha proposto ricorso per revocazione ex art. 35 C.G.S., assumendo che, per omissione da parte del Presidente della locale Sezione A.I.A. di Ragusa, non sarebbe stato informato in ordine alla data di convocazione del predetto giudizio, il quale si sarebbe svolto a sua insaputa ed in violazione del suo diritto di difesa.

Il ricorso è palesemente infondato e come tale deve essere respinto.

Il ricorrente non contesta, infatti, la validità e la tempestività della convocazione a lui rivolta presso la Sezione A.I.A. di Ragusa, nella quale risultava domiciliato, ma lamenta unicamente la mancata informazione da parte di questa nei suoi confronti.

Tale circostanza attiene, tuttavia, ai rapporti interni fra il soggetto domiciliato ed il domiciliatario e non dà luogo ad alcuna delle ipotesi di revocazione tassativamente stabilite nell'art. 35 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. c) C.G.S., il ricorso per revocazione ex art. 35 C.G.S. come sopra proposto dal signor Leta Alfonso, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. LANCIOTTO CAMPI BISENZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. SETTIGNANESE/A.S.D. LANCIOTTO CAMPI BISENZIO DEL 26.11.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 26 del 25.1.2007)

Con riferimento alla gara del 26.11.2006 tra l'U.S. Settignanese e l'A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio, valida per il Campionato Allievi Regionali, il Giudice Sportivo di 1° grado, su reclamo della prima società e sulla base di un supplemento di rapporto del Direttore di gara, disponeva la ripetizione della gara sopra indicata.

Il successivo ricorso contro tale pronuncia, presentato dalla A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio, veniva respinto dal Giudice Sportivo di 2° grado con decisione del 12.1.2007, pubblicata Com. Uff. n. 26 del 25.1.2007.

Avverso quest'ultima sentenza propone ora ricorso la parte soccombente lamentando che il predetto supplemento di rapporto arbitrale risultava privo di sottoscrizione e come tale costituirebbe un documento radicalmente nullo ed inoltre che la richiesta di chiarimenti cui esso aveva ottemperato non avrebbe trovato motivo per essere formulata, dal momento che gli atti di gara regolarmente redatti non avrebbero attestato alcun errore tecnico da parte dell'arbitro e sarebbero stati sufficienti per la decisione del reclamo.

Il ricorso non merita accoglimento per nessuna delle due censure innanzi esposte. Quanto, infatti, alla prima, e cioè al rilievo che il supplemento di rapporto da parte dell'arbitro non sia stato firmato, osserva questa C.A.F. che si tratta di un motivo del tutto nuovo, in quanto non precedentemente fatto valere innanzi al giudice di primo grado, né soprattutto innanzi a quello di appello. Per tale ragione, esso non può trovare ingresso nell'attuale giudizio e va dichiarato inammissibile.

Quanto alla seconda, è da rilevare che – come appare evidente dal riconoscimento dello stesso direttore di gara – non si è verificato nella specie alcun inesatto apprezzamento in merito ad un contestato o contestabile episodio di giuoco, ma, in relazione a fatti e comportamenti indubbi nella loro esistenza ed indiscutibili nel loro svolgimento, di una erronea identificazione ed applicazione della regola corrispondente. In questo senso del tutto correttamente ha operato il giudice di secondo grado, qualificando l'accaduto alla stregua di un errore tecnico, oltre tutto pacificamente ammesso come tale dallo stesso arbitro che lo ha commesso. Sicchè la relativa doglianza si rivela priva di fondamento.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio di Campi Bisenzio (Pisa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. AKRAGAS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €5.000,00 SEGUITO GARA AKRAGAS CALCIO/NISSA F.C. DEL 12.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 33 del 18.1.2007)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 29.11.2006 il Giudice Sportivo, su reclamo del Nissa, ha inflitto all'Akragas Calcio, in relazione ai fatti verificatisi nel corso della gara fra dette compagini disputata in data 10.11.2006, ed in particolare per lo scoppio di un petardo nelle vicinanze del portiere del Nissa, la penalizzazione di punti tre in classifica, con diffida.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia l'A.S.D. Akragas Calcio, sostanzialmente lamentando l'erronea interpretazione ed il travisamento dei reali fatti da parte del Giudice Sportivo e chiedendo l'integrale annullamento del gravato provvedimento.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 18.1.2006, la Commissione Disciplinare adita, in parziale accoglimento del suddetto reclamo ed in riforma dell'impugnata delibera, ha annullato la sanzione inflitta prime cure alla reclamante, comminando alla stessa la più lieve sanzione dell'ammenda di €5.000,00.

Avverso tale provvedimento l'A.S.D. Akragas Calcio ha proposto ulteriore gravame avanti a questa C.A.F., denunciando l'eccessività della misura della sanzione pecuniaria inflittale e chiedendo la riduzione della stessa.

Il proposto reclamo non merita accoglimento.

La misura della sanzione inflitta alla reclamante dalla Commissione Disciplinare appare infatti congrua e proporzionata alla gravità dei fatti occorsi durante lo svolgimento della gara, non essendo revocabile in dubbio che il lancio del petardo in questione, ancorché avvenuto in una zona non direttamente attigua al portiere del Nissa, e quindi non in grado di alterarne il potenziale atletico, debba comunque essere adeguatamente sanzionato, stante la sua indubbia pericolosità.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Akragas di Agrigento e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. AUDACE BARI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. RONCO VINCENZO FINO AL 21.12.2011 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DEFINITIVA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 29 del 1.2.2007)

In data 7.2.2007, la società A.S.D. Audace Bari C/5, in persona del suo Presidente (signor Giuseppe Putignano) ha proposto reclamo a questa Commissione di Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 29.1.2007, pubblicata nel Com. Uff. n. 29 dell'1.2.2007.

Con tale delibera si respingeva il reclamo presentato dalla medesima società relativamente alla gara del Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie C/1 tra Audace Bari C/5 e Biancazzurro Fasano, svoltasi in data 16.12.2006, reclamo presentato avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell'allenatore signor Ronco Vincenzo, inibito sino al 21.12.2011 con proposta di preclusione (Com. Uff. n. 22 del 21.12.2006).

I reclamanti davanti a questa Commissione, lamentano ora che la decisione presa dalla Commissione Disciplinare non sia stata supportata da una approfondita indagine, si sia basata sul referto di un arbitro diverso da quello che ha riportato conseguenze fisiche della condotta del signor Ronco, abbia accolto una ricostruzione illogica della dinamica degli eventi di cui in causa.

Rilevando come le suddette osservazioni non configurino motivi di reclamo presso questa Commissione avverso le decisioni della Commissione Disciplinare, così come previsti dall'art. 33 comma 1 C.G.S., questa Commissione dichiara l'inammissibilità del reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Audace Bari Calcio a 5 di Bari, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO PROCURA ANTIDOPING - C.O.N.I. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2007 INFLITTA AL CALCIATORE DARDANELLI LUCIANO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 2.2.2007)

La C.A.F., su istanza di parte, dispone il rinvio al 26.3.2007 dell'appello proposto dalla Procura Antidoping del Coni.

2° collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Grossi Prof. Pierfrancesco, Patierno Dr. Antonio, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

7. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DELLA S.S. ROMULEA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PRIORI FABIO FINO AL 19.3.2009 (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 30/C del 16.1.2007).

La C.A.F. con delibera adottata nella riunione del 15.1.2007 pubblicata sul Com.Uff. n. 30/C del 16.1.2007 ha respinto l'appello delle Società Romulea avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica del 7.12.2006 che ha inflitto al calciatore Fabio Priori la sanzione della squalifica fino al 19.3.2009.

Contro questa decisione (comunicata con lettera raccomandata in data 22.1.2007) ha proposto ricorso per revocazione la S.S. Romulea deducendo di non avere avuto comunicazione dell'udienza fissata per la trattazione del procedimento davanti alla C.A.F., nonostante la esplicita richiesta del suo rappresentante e del calciatore Fabio Priori di essere sentiti personalmente.

All'odierna riunione, presenti le parti, il difensore ha illustrato i motivi di merito del reclamo.

Il giudizio rescindente postulato con il ricorso per revocazione è ammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa C.A.F. l'omessa comunicazione, come nella specie, dell'udienza fissata per la trattazione del procedimento, costituisce errore interno della decisione adottata che legittima l'accoglimento della impugnazione per revocazione (conf. Com. Uff. n. 3/C del 21.7.2005).

Passando all'esame del merito osserva la Commissione che il ricorso non può trovare accoglimento.

Occorre in primo luogo rilevare che nella fattispecie non può trovare ingresso l'ipotesi avanzata dalla reclamante del ricorso a sanzioni alternative alla squalifica, posto che trattasi allo stato di figure normative che pur degne di riflessione non possono essere considerate in questa sede in quanto del tutto estranee al sistema sanzionatorio della Giustizia Sportiva.

Nè d'altra parte, come sembra adombrare la ricorrente, la Corte Federale può sostituirsi al legislatore federale per integrare le norme dell'ordinamento sportivo nella parte in cui queste non prevedono strumenti alternativi finalizzati all'effettivo recupero del calciatore minore.

Infine per quanto riguarda la misura della sanzione inflitta al calciatore Priori, questa Commissione non può non confermare il giudizio di eccezionale gravità dell'episodio, per la violenza dell'aggressione, accompagnata dal protrarsi dell'atteggiamento minaccioso, oltre lo stesso episodio cruento, che è bene sottolineare non ha prodotto ulteriori e più gravi conseguenze fisiche soltanto per l'intervento di un compagno di squadra che lo tratteneva.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di 2° Grado, che ha sostanzialmente ridotta la squalifica dal 30.10.2010 fino al 19.3.2009 è adeguata, sotto il duplice aspetto della sua funzione retributiva e della sua finalità di prevenzione, al grave e incivile episodio di violenza ed alla effettiva lesione del bene protetto.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara ammissibile il ricorso per revocazione e lo respinge nel merito.

Dispone incamerarsi la tassa relativa al ricorso per revocazione.

Dispone, altresì, la restituzione della tassa reclamo riferita al reclamo del 14.12.2006.

- 8. RECLAMO DEL SIG. DE LISO CLAUDIO, ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ DEL CALCIATORE DE LISO ALESSANDRO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL PROPRIO FIGLIO FINO AL 30.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 33 dell'1.2.2007)
- 9. RECLAMO DELLA COOP VIS AURELIA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COOP VIS AURELIA/CALCIO TUSCIA VITERBO DEL 3.12.2006** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 33 dell'1.2.2007)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio con delibera dell'1.2.2007 rigettava il ricorso proposto dal calciatore Alessandro De Liso contro la pronuncia del Giudice Sportivo di primo grado che lo aveva squalificato fino al 30.4.2009, per avere nel corso della gara Vis Aurelia/Calcio Tuscia Viterbo disputata il 3.12.2006 aggredito il calciatore Giovanni Bonina della squadra avversaria stendendolo a terra con un pugno in pieno viso e continuato a colpirlo con numerosi calci al corpo.

Con decisione contestuale, pubblicata nello stesso Com. Uff., la Commissione Disciplinare rigettava altresì il ricorso proposto dalla società Vis Aurelia contro la pronuncia del Giudice Sportivo di primo grado che ai sensi dell'art. 12 comma 1 C.G.S. aveva inflitto alla ricorrente società la punizione sportiva della perdita della gara Vis Aurelia/Calcio Tuscia Viterbo del 3.12.2006 con il punteggio di 0-3.

Avverso entrambe le decisioni hanno proposto separati ricorsi a questa C.A.F. il calciatore Alessandro De Liso e la Società Vis Aurelia, il primo chiedendo, in considerazione del

riconoscimento della responsabilità, manifestato nella immediatezza del fatto, nonchè per la sua giovane età e l'assenza di precedenti per condotta violenta, la riduzione della entità della sanzione della squalifica e la società per motivi attinenti al merito e per violazione e falsa applicazione di norme del C.G.S.

I due ricorsi, in considerazione della connessione oggettiva e soggettiva che li avvince, vanno riuniti ed esaminati congiuntamente.

Punto nodale della vicenda, comune ad entrambi i ricorsi per le conseguenze afflittive che ne scaturiscono, è la esatta individuazione della portata degli atti di violenza posti in essere dal De Liso nei confronti di un avversario di gioco.

Osserva al riguardo la Commissione che non sussiste alcun travisamento dei fatti da parte del giudice a quo, in quanto nella ricostruzione della azione incriminata viene riproposto fedelmente il testo del referto arbitrale e cioè che il De Liso raggiungeva il calciatore n.8 della squadra avversaria Giovanni Bonina, autore di un fallo, e gli sferrava un pugno in pieno viso facendolo così cadere in terra. Nei momenti immediatamente successivi lo stesso De Liso sferrava diversi calci al giocatore avversario, che era a terra, venendo allontanato solo a seguito dell'intervento di tre compagni di squadra, che nonostante l'aggressività del De Liso, riuscivano a trascinarlo fuori dal terreno di gioco.

La rappresentazione dell'azione è perfettamente aderente al referto arbitrale poiché il Giudice Sportivo di 2° Grado, senza operare alcuna scissione dei fatti incriminati, come si assume dalla ricorrente società, ha dato atto della consequenzialità temporale dell'azione, con l'inciso che il De Liso dopo aver colpito il calciatore avversario con un pugno al viso, stendendolo a terra, "nei momenti immediatamente successivi" lo colpisce con numerosi calci prima di essere allontanato con la forza.

L'aggressione posta in essere dal De Liso dunque è caratterizzata da un pervicace volontà di ledere gravemente l'avversario, come si evince dalla ripetizione degli atti violenti che non si sono arrestati neppure quando il Bonina è rimasto privo dei sensi.

La Commissione pertanto non può non confermare il giudizio di eccezionale gravità ed efferatezza dell'episodio.

Quanto alla misura della sanzione inflitta al De Liso non si può non tener conto della particolare brutalità dell'aggressione, che è bene ricordare non ha prodotto ulteriori e più gravi conseguenze fisiche soltanto per l'intervento di alcuni calciatori che sono riusciti a neutralizzare la veemenza dell'azione aggressiva dell'incolpato contro un avversario del tutto inerme

La sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare ad avviso di questa C.A.F. è perfettamente adeguata alla gravità dell'episodio ed alla effettiva lesione del bene protetto dalla norma di cui occorre parimenti tener conto.

E' appena il caso di rilevare che la doglianza di un non perequato esercizio del potere disciplinare in relazione ad episodi analoghi puniti con minor rigore, investe surrettiziamente apprezzamenti di merito che con esaustiva motivazione sono stati valutati dal Giudice di 2° Grado ed il cui esame è precluso in questa sede ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. comportando diversamente un terzo grado di giudizio

Infine la società ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 C.G.S. sostiene che la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto applicare nel caso di specie il quarto comma dell' art. 12 anzichè il primo comma e ordinare nell'ambito della propria discrezionalità la ripetizione della gara, essendo compito del giudice stabilire se e in quale misura i fatti accertati abbiano avuto influenza sulla regolarità della gara.

Anche tale censura è priva di fondamento.

A norma dell'art. 12 C.G.S. le fattispecie sostanziali capaci di incidere sull'esito della gara sono: a) i fatti e le situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione; b) fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, ma che possono avere influenza sulla regolarità di svolgimento della gara.

Nella fattispecie in esame, la grave menomazione fisica subita dal calciatore Giovanni Bonina, con perdita di conoscenza e il ricovero con l'ambulanza al pronto soccorso, per una causa estranea allo svolgimento del gioco, costituisce elemento obiettivo serio e incontestabile dell'impedimento del calciatore di proseguire la prestazione sportiva, con conseguente pregiudizio al potenziale atletico della squadra e come tale si risolve inoppugnabilmente in un fattore di decisiva influenza sul regolare svolgimento della gara, che di per se stesso legittima la sua conclusiva interruzione.

Pertanto il fatto lesivo commesso dal De Liso, per cause estranee al gioco, riferibile a titolo di responsabilità oggettiva al sodalizio di appartenenza del giocatore, comporta legittimamente la punizione sportiva prevista dal primo comma dell'art. 12 C.G.S.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli 8) e 9):
come sopra proposti dal Sig. De Liso Claudio e dalla Coop. Vis Aurelia S.r.l. di Roma li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.

10. RECLAMO A.S.D. CAMALEONTE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE E DELL'INIBIZIONE FINO AL 28.2.2007 AL SIG. RANDIS UMBERTO SEGUITO GARA CAMALEONTE CALCIO/FIGHT CLUB LINERI DEL 13.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell'1.2.2007)

Con provvedimento del 31.1.2007, Com. Uff. n. 35 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, in parziale riforma della decisione del giudice di prime cure, venivano inflitti alla società Camaleonte Calcio tre punti di penalizzazione in classifica e veniva confermata la squalifica fino al 28 febbraio 2007 del dirigente Randis Umberto.

Avverso detta decisione l'A.S.D. Camaleonte Calcio ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale chiedendo l'annullamento della penalizzazione, o una sua riduzione, ovvero una diversa sanzione, e l'annullamento, o una riduzione, della sospensione inflitta al Randis.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Quanto alla penalizzazione in classifica di tre punti, la Corte osserva che si tratta del minimo della pena prevista dall'art. 12 C.G.S. secondo il quale la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni, imputabili a propri sostenitori, che abbiano comportato alterazioni al potenziale atletico dell'altra società, è punita con la sanzione minima della penalizzazione in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Nel caso di specie la Camaleonte Calcio aveva conquistato tre punti in virtù della perdita della gara inflitta alla società Fight Club Lineri, che si era rifiutata di proseguire l'incontro dopo l'aggressione, ad opera di numerosi sostenitori della Camaleonte Calcio, ad alcuni suoi calciatori, e, quindi, correttamente sono stati inflitti a quest'ultima tre punti di penalizzazione in classifica.

In relazione, poi, al mancato reclamo della Fight Club Lineri, la Corte osserva che la circostanza deve essere ritenuta irrilevante, dato che la decisione dei giudici sportivi è stata adottata sulla scorta di quanto riportato nel referto arbitrale, il quale aveva dato esaurientemente conto della invasione del terreno di gioco da parte di circa 50 sostenitori della Camaleonte Calcio che avevano aggredito con pugni e calci quattro giocatori della Fight Club Lineri, oltre all'assistente di parte, costringendo tutta la squadra a raggiungere gli spogliatoi e ad attendere l'arrivo dei Carabinieri.

Allo stesso modo il referto arbitrale rileva la responsabilità del Randis, che era in servizio sostitutivo della forza pubblica, il quale aveva ommesso di presidiare il cancello usato dai tifosi per entrare in campo, che non era stato neppure chiuso con dispositivi di sicurezza, posizionandosi in altra zona del campo.

Tutto ciò premesso si ritiene infondato il ricorso della A.S.D. Camaleonte Calcio e si confermano le sanzioni della penalizzazione in classifica di tre punti e della sospensione sino al 28.2.2007 di Randis Umberto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall' A.S.D. Camaleonte Calcio di Gravina di Catania (Catania) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

11. RECLAMO A.S. VALANIDI CALCIO GIOVANILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARMANDO SEGATO/VALANIDI CALCIO GIOVANILE DEL 29.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 37 dell'8.2.2007)

Con provvedimento del 7.2.2007, Com. Uff. n. 37 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Armando Segato relativo alla posizione del giocatore Calabrò Domenico, in forza alla A.S. Valanidi Calcio Giovanile, nella gara del campionato regionale allievi disputata il 29.1.2007, infliggeva, tra l'altro, alla A. S. Valanidi Calcio Giovanile la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ed al dirigente accompagnatore della stessa società, Martino Fortunato l'inibizione fino al 30 marzo 2007.

Avverso detta decisione l'A.S. Valanidi Calcio Giovanile presentava ricorso a questa Commissione d'Appello Federale chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per essere stato emesso da giudice non legittimato, e, nel merito parimenti l'annullamento della stessa decisione con il ripristino del punteggio acquisito sul campo e l'annullamento o la riduzione della sanzione inflitta al dirigente accompagnatore.

Le doglianze della società impugnante erano, in via preliminare fondate sulla circostanza che la decisione in questione era stata presa dal giudice di secondo grado, dopo che quello di prime cure si era limitato a sospendere l'omologazione del risultato del campo, e sul fatto che il reclamo della A.C. Armando Segato non era stato telegraficamente preannunciato alla A.S. Valanidi, società controparte.

Nel merito la società reclamante sosteneva che la squalifica inflitta al proprio tesserato Calabrò Domenico, per somma di ammonizioni, era stata scontata nella partita Gallicese/Valanidi disputata il 25.1.2007, poiché tale incontro, originariamente previsto per il 24.1.2007, era stato differito al 25 con lo stesso Com. Uff. n. 33 del 24 gennaio nel quale era stata ufficializzata la squalifica del Calabrò, per cui la società aveva ritenuto possibile far scontare al giocatore la giornata di squalifica nella prima gara successiva alla conoscenza avutane. E che tale conoscenza risalisse al 24 gennaio si ricavava, secondo la reclamante, proprio dallo spostamento della partita con la Gallicese che altrimenti avrebbe visto le squadre presentarsi regolarmente in campo quello stesso 24 gennaio.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Quanto alle questioni preliminari la Corte osserva che correttamente il reclamo circa la posizione del Calabrò è stato deciso dal giudice di secondo grado, sulla scorta della espressa previsione dell'art. 42 n. 3 C.G.S., con la ovvia conseguenza che appare assolutamente regolare la comunicazione alla società Valanidi, quale controparte, in data 1° febbraio del reclamo a quel giudice presentato dalla società Armando Segato che a nessun altro adempimento doveva ritenersi obbligata.

Quanto, poi, al merito della vicenda, pur dando atto che il comportamento della Valanidi può sicuramente essere considerato ispirato a buona fede, non può non evidenziarsi che, come del resto sostenuto dalla stessa società ricorrente, ai sensi dell'art. 17 comma 2 C.G.S. le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale. Nel nostro caso il Com. Uff. n. 33 del 24.1.2007 risulta pubblicato il 25.1.2007, con la conseguenza che la squalifica del Calabrò avrebbe potuto essere scontata solo a partire dal 26 gennaio e non nello stesso giorno di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Questo principio, esplicitamente previsto dalla normativa di settore, non può in alcun modo essere superato, neppure, come potrebbe essere avvenuto nel caso di specie, da una comunicazione

per le vie brevi con la quale si siano avvisate le società Gallicese e Valanidi del differimento di ventiquattro ore del loro incontro, poiché ciò avrebbe significato solamente una parziale anticipazione del contenuto del comunicato, integralmente noto solo il giorno 25.1.2007.

Non vi sono, di conseguenza, spazi per modificare la decisione impugnata, neppure nella parte relativa alla sanzione inflitta al dirigente accompagnatore Martino Fortunato.

Tutto ciò premesso si ritiene infondato il ricorso della A.S. Valanidi Calcio Giovanile e si confermano le sanzioni della perdita della gara con il punteggio di 0-3, dell'ammenda di €30,00, e dell'inibizione del Dirigente Accompagnatore Ufficiale signor Martino Fortunato fino al 30.3.2007.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Valanidi Calcio Giovanile di Croce Valanidi (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 9 Marzo 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli